



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



**Osservazioni sulle norme previste dal
Disegno di Legge di riforma
del Mercato del Lavoro e degli Ammortizzatori Sociali
4 aprile 2012**

a cura delle SEGRETERIE NAZIONALI

FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



1) FIGURE D'INGRESSO

False partite iva (art. 9 D.d.L.)

Il requisito dei 6 mesi previsto dalla let. a), comma 1, dell'art. 69-bis d.lgs. 10 settembre 2003, n° 276 (art. 9 del D.d.L. "Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo") è troppo elevato per il contrasto delle false partite iva in edilizia in quanto le fasi lavorative nel settore sono mediamente più brevi. Complessivamente il provvedimento può avere un significativo impatto nel settore.

Questa materia è attualmente in discussione per quanto riguarda la cosiddetta "**patente a punti**" e le "**norme di qualificazione delle imprese**" e, quindi, a nostro avviso, andrebbe raccordata con il provvedimento in discussione.

Associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 10 D.d.L.)

Viene modificata la disciplina civilistica dell'istituto prevista dall'art. 2549 del Codice Civile con riferimento al numero degli associati impegnati in una medesima attività. Al riguardo le nuove regole che permettono l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro per una medesima attività (cantiere) di 3 lavoratori oltre a soggetti legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, può determinare una ulteriore e grave destrutturazione del settore edile che oggi ha una media di 3 lavoratori per impresa.



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



2) AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il D.d.L. prevede alla Sezione I del Capo IV recante “Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani” delle modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, interessando anche quelli previsti per il settore edile ed affini.

Oltre alle considerazioni che seguono che attengono alle differenze tra vecchie e nuove tipologie di ammortizzatori sociali, a nostro avviso, la gestione separata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Edile interna al fondo INPS deve essere raccordata con i dispositivi previsti dal D.d.L. in discussione relativamente all’art. 42 recante “Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali” e, in particolare, con le disposizioni previste al comma 8.

Ciò al fine di rendere effettiva la consultazione delle Parti Sociali prevista dalla Legge 6 agosto 1975, n° 427.

3) PLATEE INTERESSATE DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’articolo 11, comma 2, Legge n° 223/1991 che sarà abrogato dal 1° gennaio 2017 copre mediamente una platea di 3.000 lavoratori, mentre la platea che usufruisce dell’articolo 3, comma 3, Legge n° 451/1994 è notevolmente aumentata con l’accrescersi negli ultimi quattro anni delle crisi aziendali (fallimenti e chiusure delle imprese edili) attestandosi ad una media simile a quella dell’articolo 11.

Attualmente le DS ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI interessano una vasta platea di lavoratori edili.



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



La modificazione dei criteri di accesso all'indennità con requisiti ridotti (MINI A.S.P.I.) avrà un impatto significativo soprattutto nelle Regioni del SUD in quanto fra il 30 / 40% dei lavoratori ivi impiegati non hanno le condizioni per accedere alla DISOCCUPAZIONE ORDINARIA (nuova A.S.P.I.).

Riforma degli Ammortizzatori Sociali

Il D.d.L. 4 aprile 2012 contiene alla sezione I del Capo IV "Ammortizzatori Sociali" negli articoli da 22 a 39 disposizioni che portano ad una riforma organica della disciplina degli ammortizzatori sociali che inciderà in modo sostanziale sull'intera filiera delle Costruzioni e, in particolar modo, sul settore edile.

In base al disposto dell'articolo 39 del D.d.L. la riforma entrerà in vigore in maniera definitiva a far data dal 1° gennaio 2017 mentre alcune disposizioni esplicheranno la loro efficacia già a partire dal 1° gennaio 2013, con importanti modifiche apportate alla Legge 23 luglio 1991, n° 223.

In questi anni gli ammortizzatori sociali specifici dell'edilizia sono stati importanti per la gestione stessa del settore permettendo sia di tutelare la precarietà e la frammentazione propria del cantiere edile e del sistema imprenditoriale sia la decantierizzazione dei grandi cantieri di opere pubbliche.

Riguardo a quest'ultimo punto le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 2, Legge n° 223/1991 e nell'articolo 3, comma 3, Legge n° 451/1994 stanno rivestendo in questo momento di forte crisi del settore (forte calo degli investimenti pubblici, perdita di oltre 350mila posti di lavoro), che perdura oramai da quattro anni, un ruolo fondamentale a tutela del reddito dei lavoratori edili i quali, è opportuno



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



tenerlo presente, giungono al termine della loro “vita lavorativa” con una contribuzione complessiva media alquanto bassa che comporta un assegno pensionistico decisamente basso.

È altresì opportuno ricordare che il settore edile ha maturato negli ultimi vent’anni un saldo più che positivo tra contribuzione pagata da imprese e lavoratori e prestazioni sociali ricevute, a fronte di un elevato tasso di contributi.

Ciò detto abbiamo provveduto ad una comparazione dei vecchi ammortizzatori sociali con quelli che i lavoratori del settore avranno a disposizione a partire dal 1° gennaio 2017, in base agli importi dei trattamenti relativi all’anno 2012 e alle retribuzioni dei lavoratori secondo quanto risulta dalle tabelle salariali attualmente vigenti per la Provincia di Roma come disposto dalla contrattazione nazionale e da quella di secondo livello, territoriale, tra le più economicamente consistenti d’Italia per il settore.

Dalla comparazione emerge quanto segue:

RAFFRONTO DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI / DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE / A.S.P.I.

Requisiti di accesso

DS ORDINARIA: 2 anni di anzianità contributiva (biennio mobile che decorre dalla data del licenziamento) e 52 settimane di contributi anche non consecutivi nel biennio (sostituita dal 1° gennaio 2013)

A.S.P.I.: la prestazione di sostegno al reddito che sostituirà l’indennità ordinaria di disoccupazione ne prevede i medesimi requisiti di accesso (in vigore dal 1° gennaio 2013)

DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE (Legge n° 427/1975): 43 settimane nel biennio mobile o 10 mesi di contributi “edili” e 2 anni anzianità contributiva, biennio mobile che decorre dalla data licenziamento (abrogata dal 1° gennaio 2013).



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Durata

DS ORDINARIA: varia in base all'età anagrafica del lavoratore. Fino a 50 anni di età = 8 mesi; oltre 50 anni = 12 mesi

DS SPECIALE EDILE: è fissata in 90 giorni con possibilità di proroga a 180 giorni, ma solo nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia

A.S.P.I.: varia in base all'età anagrafica. 12 mesi sotto i 55 anni; 18 mesi sopra i 55 anni. A regime dal 1° gennaio 2016

Misura

DS ORDINARIA: 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento per primi 6 mesi; 50% per i due mesi successivi (7° e 8°); 40% dal 9° al 12° mese. Gli importi sono soggetti a massimali fissati annualmente che, per l'anno 2012, sono pari ad € 931,28 e ad € 1.119,32 lordi. Sui suddetti importi non opera la riduzione prevista dall'articolo 26 della Legge n° 41/1986 (5,84%).

DS SPECIALE EDILE: 80% retribuzione media giornaliera con tetto ad € 608,90 lordi che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad € 573,34 lordi.

A.S.P.I.: la misura dell'importo della nuova indennità è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro lordi mensili, annualmente rivalutati in base ai dati ISTAT; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (articolo 24, comma 2, del D.d.L.). In altri termini il lavoratore



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



percepirà una somma pari al 75% del massimale più il 25% della differenza tra retribuzione rispetto al massimale stesso, per un importo di 1.119,32 lordi comprensive del 5,84% contributo obbligatorio versato per gli apprendisti, che non verrà più versato (da gennaio 2013). Quindi il massimo che il lavoratore può percepire è di € 1.119,32 lordi.

Da un raffronto dall'applicazione dei suddetti importi commisurati alle tabelle salariali edili della Provincia di Roma, per i primi 3 livelli retributivi emerge una sostanziale convenienza economica dell'A.S.P.I. sulla DS ORDINARIA per tutti i lavoratori (vedi tabelle sottostanti).

IMPORTI PER EDILI AL NETTO DI 5,84* a salario e inflazione invariati

1° LIVELLO

	< 50 anni				50 / 54 anni				>55 anni					
	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	3°sem.	
DS ordinaria	2012	877	877	0	0	877	877	724	724	877	877	724	724	0
A.S.P.I.	2016	1071	910	910	910	1071	910	910	910	1071	910	910	910	749

IMPORTI PER EDILI AL NETTO DI 5,84* a salario e inflazione invariati

2° LIVELLO

	< 50 anni				50 / 54 anni				>55 anni					
	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	3°sem.	
DS ordinaria	2012	1.054	1.005	0	0	1.054	1.005	804	804	1.054	1.005	804	804	0
A.S.P.I.	2016	1.119	954	954	954	1.119	954	954	954	1.119	954	954	954	786



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Sul secondo livello la convenienza economica si ha per i primi 6 mesi e dal 9 al 12 mese per gli under 50

IMPORTI PER EDILI AL NETTO DI 5,84* a salario e inflazione invariati

3° LIVELLO

	< 50 anni				50 / 54 anni				> 55 anni					
	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	1° sem.	7 / 8 mese	9 / 10 mese	11 / 12 mese	3°sem.	
DS ordinaria	2012	1.054	1.054	0	0	1.054	1.054	865	865	1.054	1.054	865	865	0
A.S.P.I.	2016	1.119	989	989	989	1.119	989	989	989	1.119	989	989	989	814

NOTE

*L'Aliquota del 5,84% è la contribuzione obbligatoria che attualmente si versa su tutte le forme di ammortizzatori sociali (trattamenti di integrazione salariale ed indennità ordinarie e speciali di disoccupazione). Tale contribuzione non sarà più versata sull'A.S..P.I. e la MINI A.S.P.I. .

Con riferimento alla Disoccupazione speciale edile, in tutti i casi il lavoratore percepisce € 573,34 netti per 3 mesi.



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI / MINI A.S.P.I.

Accesso

DS ORDINARIA REQUISITI RIDOTTI: 2 anni di anzianità contributiva nel biennio solare (data della domanda – entro 31 marzo anno successivo al biennio) – minimo 78 giorni lavorati nell'anno solare precedente. Non più in vigore dal 1° gennaio 2013

MINI A.S.P.I.: 2 anni di anzianità contributiva dalla data di licenziamento (biennio mobile) – meno di 52 settimane nel biennio mobile (con 52 settimane il lavoratore può usufruire dell'A.S.P.I.) – minimo 13 settimane lavorate nell'anno solare precedente. In vigore dal 1° gennaio 2013

Durata

DS ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI: massimo 180 giorni. Non più in vigore dal 1° gennaio 2013

MINI A.S.P.I.: 50% delle settimane lavorate nell'anno mobile dalla data del licenziamento. In vigore dal 1° gennaio 2013

Misura

DS ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI: 35% della retribuzione di riferimento fino a 120 giorni; 40% dal 121° giorno fino al 180°. Non più in vigore dal 1° gennaio 2013

MINI A.S.P.I.: stessa misura prevista per l'A.S.P.I. . In vigore dal 1° gennaio 2013



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Tabella valori DS ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI

		importo medio mensile dal 31 marzo 2012			assegno complessivo		
		1° livello	2° livello	3° livello	1° livello	2° livello	3° livello
giorni/settimana	min	723	803	864	2.169	2.409	2.593
	max	758	841	905	4.545	5.047	5.432

Tabella valori MINI A.S.P.I.

2012

		assegno medio mensile dalla data disoccupazione			assegno complessivo		
		1° livello	2° livello	3° livello	1° livello	2° livello	3° livello
giorni/sett	Minimo	1.070	1.119	1.119	1.606	1.677	1.677
	Massimo	1.070	1.119	1.119	6.175	6.450	6.450

Come si evince dalle tabelle il lavoratore perde economicamente nell'ipotesi minima (minimo 13 settimane di lavoro) ma ci guadagna nell'ipotesi massima (51 settimane lavorate)



DISOCCUPAZIONI SPECIALI EDILI

Articolo 11, comma 2, Legge 23 luglio 1991, n° 223 e art. 3, comma 3, Legge 19 luglio 1994, n° 451 / A.S.P.I.

livello		6 mesi	da 7 a 12 mesi	CENTRO / NORD		SUD	
				Sotto 55 anni	Sopra 55 anni	Sotto 55 anni	Sopra 55 anni
1	A.S.P.I.	1.070	910		749		
	Art. 11 e Art. 3, c. 3	876	876		876		
	differenza con A.S.P.I.	195	34		-127		
	differenza cumulata	1.167	204	- 3.885	-760	- 13.140	-7.884
2	A.S.P.I.	1.119	954		786		
	Art. 11 e Art. 3, c. 3	1.054	1.054		1.054		
	differenza con A.S.P.I.	65	-100		-268		
	differenza cumulata	390	-400	- 6.334	-1.608	-15.810	- 9.486
3	A.S.P.I.	1.119	989		814		
	Art. 11 e Art. 3, c. 3	1.054	1054		1.054		
	differenza con A.S.P.I.	65	-65		-240		
	differenza cumulata	392	-260	- 6.162	-1.440	-15.810	- 9.486

Le indennità di disoccupazione speciale edile sopra esposte seguono le conseguenze dell'abolizione dell'indennità di mobilità con le difficoltà aggiuntive che si determineranno sulla contrattazione che comporteranno ritardi nella consegna e nel completamento delle grandi opere, nonché nella gestione delle ristrutturazioni e crisi aziendali per le imprese edili sopra i 15 dipendenti.



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Risulta evidente che sia al nord che al sud la stragrande maggioranza dei lavoratori in questione avranno perdite consistenti. Viceversa, viene facilitata l'acquisizione dell'A.S.P.I. .

Nella fase transitoria che accompagnerà l'abolizione dell'indennità di mobilità (art. 33 D.d.L.) vengono richiamate le indennità speciali edili. In realtà, fino al 31 dicembre 2015 non c'è modificazione rispetto alla durata, mentre nel 2016 l'indennità di mobilità al SUD avrà una decurtazione di 3 mesi rispetto all'indennità di disoccupazione speciale edile di cui all'art. 11, comma 2, Legge n° 223/1991 (da 27 mesi a 24 mesi).

Le indennità speciali di disoccupazione edili sono abrogate dal 1° gennaio 2017.

ABOLIZIONE CIGS DI PROCEDURA CONCORSUALE

La previsione dell'abolizione delle causali di intervento della CIG STRAORDINARIA nelle ipotesi di cui all'art. 3 della Legge 23 luglio 1991, n° 223, a partire dal 1° gennaio 2016 determinerà la perdita da un minimo di 1 anno a un massimo di 18 mesi del trattamento di integrazione salariale che, cumulati con la perdita dell'indennità di disoccupazione speciale edile di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n° 451/1994 determinerà una perdita da ammortizzatori nel complesso da 18 mesi, per i lavoratori con età anagrafica fino a 55 anni, e di 12 mesi per i lavoratori over 55 anni.

La perdita è maggiore nel caso di continuazione dell'esercizio di impresa (ulteriori 6 mesi).



AMMORTIZZATORI SOCIALI in vigore

TIPOLOGIA	REQUISITI LAVORATORI	DURATA	MISURA	NOTE
CIG ORDINARIA INDUSTRIA L. 20 maggio 1975, n° 164 (artt. 1 - 5 - 6 - 7 - 16)	Nessuno	13 settimane consecutive Con possibilità di proroga trimestrale fino ad un massimo di 52 settimane Dopo le 52 settimane una nuova domanda può essere presentata dopo un periodo di almeno 52 settimane 12 mesi massimo in un biennio	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	RIMANE CON LA RIFORMA
CIG ORDINARIA EDILIZIA / LAPIDEO L. 3 febbraio 1963, n° 77 L. 2 febbraio 1970, n° 14 L. 6 dicembre 1971, n° 1058 L. 6 agosto 1975, n° 427 L. 23 luglio 1991, n° 223	Nessuno	13 settimane consecutive Prorogabili eccezionalmente nei soli casi di riduzione di orario di lavoro fino ad un massimo di 52 settimane (per periodi trimestrali) Dopo le 52 settimane una nuova domanda può essere presentata dopo un periodo di almeno 52 settimane 12 mesi non consecutivi in un biennio	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 1.117,54 (€ 1.052,28) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.343,18 (€ 1.264,74)	RIMANE CON LA RIFORMA



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



CIG ORDINARIA "GRANDI OPERE PUBBLICHE" Art. 10 L. 23 luglio 1991, n° 223	Per i quali siano stati versati o siano dovuti, per lavoro prestato nel settore edile, almeno 6 contributi mensili o 26 settimanali nel biennio precedente la decorrenza del trattamento	13 settimane consecutive. Prorogabili per periodi trimestrali su disposizione del Ministero del Lavoro. Durata massima non superiore ad un quarto della durata dell'opera pubblica, come risulta dal contratto d'appalto	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 1.117,54 (€ 1.052,28) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.343,18 (€ 1.264,74)	È SOSTANZIALMENTE ABROGATA
CRISI AZIENDALE Art. 1 L. 23 luglio 1991, n° 223 D.M. n° 31826/2002 D.M. n° 35302/2004	90 giorni di anzianità aziendale	12 mesi consecutivi Una nuova domanda per la medesima causale può essere presentata trascorsi 8 mesi dalla precedente (2/3 della durata).	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	RIMANE CON LA RIFORMA



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



<p>CRISI AZIENDALE PER EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO</p> <p>L. 23 luglio 1991, n° 223</p> <p>Art. 1, c. 1, l. E, D.M. 18 dicembre 2002, n° 31826</p>	90 giorni di anzianità aziendale	<p>12 mesi consecutivi</p> <p>Una nuova domanda per la medesima causale può essere presentata trascorsi 8 mesi dalla precedente (2/3 della durata).</p>	<p>80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali)</p> <p>Anno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95) 	SARANNO MODIFICATI I CRITERI PER LA CONCESSIONE
<p>CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' (parziale o totale)</p> <p>Art. 1 D.L. n° 249/2004 convertito in L. n° 291/2004</p> <p>D.M. 18 dicembre 2002</p> <p>D.M. 15 dicembre 2004</p>	90 giorni di anzianità aziendale	<p>12 mesi o 24 mesi a se onda che al termine del 1o anno di cassa siano ricollocati almeno il 30% dei lavoratori sospesi.</p>	<p>80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali)</p> <p>Anno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95) 	RIMANE CON LA RIFORMA ?
<p>RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE</p> <p>L. 23 luglio 1991, n° 223</p> <p>D.M. n° 31444/2002 (artt. 4 – 5 – 6)</p>	90 giorni di anzianità aziendale	<p>Da 12 mesi a 48 mesi a se onda che al termine del 1o anno di cassa siano ricollocati almeno il 30% dei lavoratori sospesi.</p>	<p>80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali)</p> <p>Anno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 	RIMANE CON LA RIFORMA



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



			2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	
RIORGANIZZAZIONE O CONVERSIONE AZIENDALE L. 23 luglio 1991, n° 223 D.M. n° 31444/2002 (artt. 1 – 2 – 3)	90 giorni di anzianità aziendale	Da 12 mesi a 48 mesi a se onda che al termine del 1o anno di cassa siano ricollocati almeno il 30% dei lavoratori sospesi.	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	RIMANE CON LA RIFORMA
PROCEDURE CONCORSUALI art. 3, cc. 1 e 2, L. 23 luglio 1991, n. 223	90 giorni di anzianità aziendale	12 mesi consecutivi Possibile proroga di 6 mesi se esistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	ABROGATE CON LA RIFORMA DAL 1° gennaio 2016



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA L. n° 270/1999	Anzianità aziendale almeno di 90 giorni	12 o 24 mesi a seconda via sia cessazione o rilancio dell'attività d'impresa	80% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	ABROGATE CON LA RIFORMA DAL 1° gennaio 2016
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' L. n° 863/1984	Anzianità aziendale di almeno 90 giorni	Massimo 24 mesi prorogabili per altri 24 o 36 mesi (lavoratori occupati nel Mezzogiorno)	60% della retribuzione globale di fatto (entro i massimali) elevata all'80% per gli anni 2009/2012 Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	RIMANE CON LA RIFORMA



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



CIG IN DEROGA	Anzianità aziendale di almeno 90 giorni, compresa gestione separata (no redditi derivanti da arte e professioni, regime di mono committenza, reddito superiore ad € 5.000,00)	Stabilito negli accordi da 4 a 8 fino a 12 mesi (anno solare di competenza) Non si computa nel limite dei 36 mesi nel quinquennio fisso	80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive non oltre le 40 ore settimanali. È soggetta a massimali annuali Anno 2012: <ul style="list-style-type: none">- retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89)- retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	RIMANE CON LA RIFORMA PER GLI ANNI 2013 / 2016 CON PROBABILE RESTRIZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ABROGATA DAL 1° gennaio 2017
---------------	---	--	---	--



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



INDENNITA' DI MOBILITA'	12 mesi di anzianità aziendale presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati Avere reso la DID presso il CPI	Lavoratore meno di 40 anni: 12 mesi al Centro- Nord, 24 mesi al Sud; Lavoratore da 40 a 49 anni: 24 mesi al Centro- Nord, 36 mesi al Sud; Lavoratore oltre i 50 anni: 36 mesi al Centro- Nord, 48 mesi al Sud;	Primi 12 mesi: 100,0% del trattamento di integrazione salariale straordinario percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato Dal 13° mese in poi: 80,0% del trattamento di integrazione salariale straordinario percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato. L'indennità è soggetta, per i primi 12 mesi di erogazione, alla riduzione contributiva nella misura prevista a carico degli apprendisti (5,54%) È soggetta a massimali annuali Anno 2012: - retribuzione inferiore o uguale ad € 2.014,77: € 931,28 (€ 876,89) - retribuzione superiore ad € 2.014,77: € 1.119,32 (€ 1.053,95)	ABROGATA CON LA RIFORMA DAL 1° gennaio 2017
-------------------------	--	--	--	--



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



MOBILITA' IN DEROGA	12 mesi di anzianità aziendale presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati Avere reso la DID presso il CPI	La durata è fissata dai singoli accordi territoriali, max 12 mesi	80% della retribuzione teorica lorda spettante entro massimali annuali Spetta l'assegno per il nucleo familiare	RIMANE CON LA RIFORMA PER GLI ANNI 2013 / 2016 CON PROBABILE RESTRIZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ABROGATA DAL 1° gennaio 2017
Art. 11, Legge n. 223/1991		La durata del trattamento speciale di disoccupazione edile è di 18 mesi, elevabile a 27 mesi nel caso in cui le opere siano state realizzate in una delle aree indicate dal D.P.R. 6 marzo 1978, n° 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".	primi 12 mesi: 100,0% del trattamento di integrazione salariale straordinario percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato; periodi successivi (dal 13° mese al 18° ovvero al 27°): 80,0% del	ABROGATO CON LA RIFORMA DAL 1° gennaio 2017



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



			<p>trattamento di integrazione salariale straordinario.</p> <p>L'importo del trattamento speciale è erogato nella misura prevista dall'art. 7 Legge n° 223/1991 e non può superare, in ogni caso, gli importi massimi mensili stabiliti anno per anno dall'Inps.</p>	
Art. 3, cc. 3 e 4, Legge n. 451/1994	<p>Licenziamento a seguito di attivazione della procedura per la dichiarazione di mobilità</p> <p>Anzianità aziendale di almeno 36 mesi, 24 dei quali di lavoro effettivamente prestato</p>	<p>18 mesi, elevabile a 27, per i lavoratori che siano residenti in una delle aree indicate dal D.P.R. 6 marzo 1978, n° 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno".</p>	<p>Primi 12 mesi: 100,0% del trattamento di integrazione salariale straordinario percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato;</p> <p>Periodi successivi (dal 13° mese al 18° ovvero al 27°): 80,0% del trattamento di integrazione salariale straordinario.</p>	<p>ABROGATO CON LA RIFORMA</p> <p>DAL 1° gennaio 2017</p>



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



<p>DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI</p> <p>regio D.L. 4 ottobre 1935, n° 1827</p> <p>d.P.R. 26 aprile 1957, n° 818</p>	<p>Licenziamento per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore</p> <p>Almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data del licenziamento</p> <p>Un contributo settimanale antecedente il biennio stesso</p> <p>Avere rilasciato la DID presso il CPI</p>	<p>8 mesi fino a 50 anni di età</p> <p>12 mesi per gli ultracinquantenni</p>	<p>Primi 6 mesi: 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento</p> <p>Successivi 2 mesi: 50% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento</p> <p>Dal 9 al 12 mese: 40% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento</p> <p>Gli importi hanno un limite massimo determinato annualmente che per il 2012 è pari ad € 931,28 e ad € 1.119,32</p> <p>Spettano gli assegni per il nucleo familiare</p> <p>Prevista gratifica paria 6 giornate dell'indennità che si sta percependo, qualora il periodo indennizzato sia compreso tra il 18 e il 24 dicembre</p>	<p>ABROGATO CON LA RIFORMA</p> <p>DAL 1° gennaio 2013 sostituita con l'A.S.P.I.</p>
<p>DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI</p>	<p>Almeno 78 giornate di lavoro subordinato nell'anno solare</p> <p>Un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda (almeno 2 anni di anzianità)</p>	<p>L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell'anno solare precedente a quello in cui si fa domanda</p> <p>Massimo di 180 giorni, comprese quelle</p>	<p>Primi 120 giorni: 35% della retribuzione di riferimento</p> <p>Giorni successivi fino a 180: 40% della retribuzione di riferimento</p>	<p>ABROGATO CON LA RIFORMA</p> <p>DAL 1° gennaio 2013 sostituita con l'A.S.P.I.</p>



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



	assicurativa presso l'Inps)	eventualmente indennizzate con requisiti normali La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360	Retribuzione di riferimento: importo complessivo delle retribuzioni percepite nell'anno diviso per il numero di giornate effettivamente lavorate Gli importi hanno un limite massimo determinato annualmente che per il 2012 è pari ad € 906,80 e ad € 1.089,89 Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare	
DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE Legge 6 agosto 1975, n. 427 Art. 9 e 13	10 contributi mensili o 43 contributi settimanali in edilizia nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro	90 giorni in un anno	80% retribuzione media giornaliera per massimo 90 giorni in un anno, entro il massimale fissati annualmente. Per l'anno 2012 il massimale è pari ad € 608,90 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad € 573,34	ABROGATO CON LA RIFORMA DAL 1° gennaio 2013 sostituita con l'A.S.P.I.